

BVGer D-4357/2021 vom 15. März 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-03-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4357_2021

FR: TAF D-4357/2021 du 15 mars 2023

IT: TAF D-4357/2021 del 15 marzo 2023

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette

D-4357/2021 Pagina 4 autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 3.1

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

E. 3.2

Il Tribunale non è vincolato dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1

Oggetto della controversia nel caso in esame è in via principale la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo in Svizzera, al ricorrente, nel frattempo ammesso provvisoriamente. In subordine il rinvio degli atti per

ulteriori accertamenti.

E. 4.2

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAAsi (art. 2 LAAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2.1

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione

D-4357/2021 Pagina 5 a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAAsi).

E. 4.2.2

La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.

E. 4.3

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

E. 4.4

Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a

questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).

D-4357/2021 Pagina 6

E. 4.5.1

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 4.5.2

È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione.

E. 4.5.3

Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo dei dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, la versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 5

Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve

D-4357/2021 Pagina 7 procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 6.1

A sostegno del rifiuto del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo nella decisione impugnata (doc. SEM 34) la SEM ha anzitutto evidenziato l'assenza di misure persecutorie basate sui motivi dell'art. 3 LAsi e dirette personalmente contro l'interessato. L'unica circostanza vissuta in prima persona riguarderebbe infatti gli episodi durante i quali egli lavorava al negozio di proprietà della famiglia e in cui era stato costretto a consegnare cibo e carte telefoniche ai talebani. Il loro interesse nei confronti del richiedente sarebbe quindi motivato da fini meramente economici. Lo stesso vale per eventuali tasse in denaro o in natura prelevate presso i suoi famigliari. A mente dell'autorità inferiore, pure la situazione di guerra e violenza generalizzata che imperversava in Afghanistan – non dettata dalla volontà di perseguire una persona in particolare – non costituirebbe una persecuzione determinante ai sensi della norma precitata. La SEM ha inoltre evidenziato l'assenza di indizi di tentativi di arruolamento forzato da parte dei talebani mirati direttamente e personalmente al richiedente. Essa ha infine sottolineato che i talebani non reclutano su base etnica o solamente in zone determinate ma in funzione di logiche di potere territoriale che mutano nel tempo e a seconda delle regioni e delle alleanze. Un (eventuale) interesse da parte di quest'ultimi nei confronti del richiedente non sarebbe pertanto riconducibile alla sua appartenenza a un determinato gruppo etnico o alla sua regione di provenienza, bensì a requisiti "intrinseci" (segnatamente la giovane età), vale a dire sulla base di criteri esulanti dagli (esaustivi) motivi rilevanti in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'autorità inferiore ha quindi concluso in favore dell'assenza di un timore fondato di persecuzione.

E. 6.2

Nel proprio gravame (doc. TAF 1 e allegati) A._____ ha contestato l'apprezzamento dell'autorità inferiore, prevalendosi di un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, segnatamente di un carente esame del suo profilo di rischio. In primo luogo egli ha rilevato che la SEM non ha contestato la verosimiglianza delle sue allegazioni. Sulla scorta di numerosi rapporti e fonti citate nel ricorso e con riferimento alle D-4357/2021 Pagina 8 considerazioni già espresse con parere del 2 settembre 2021 (doc. SEM 32), l'insorgente ha inoltre dichiarato che la questione del reclutamento forzato di minori dovrebbe essere valutata alla luce dei (recenti: agosto 2021) avvenimenti che hanno portato i talebani al potere e quindi ad un radicale mutamento della situazione nel paese, circostanza che esigerebbe un cambio di prassi da parte dell'autorità inferiore. Proseguendo, l'insorgente ha ravvisato nel reclutamento forzato di un minore da parte dei talebani, come sarebbe il suo caso nell'evenienza di un ritorno in patria, un motivo d'asilo secondo l'art. 3 LAsi. Con sentenza E-5072/2018 del 17 dicembre 2020 il Tribunale ha riconosciuto in caso di rischio di un reclutamento forzato da parte di una milizia afgana un motivo pertinente di persecuzione ai sensi del suddetto disposto. Egli sarebbe pertanto esposto al rischio di arruolamento coatto da parte dei talebani che nel frattempo hanno preso il potere in Afghanistan e che già al momento del suo espatrio esercitavano funzioni quasi statali nella sua regione d'origine. Il suo profilo – e meglio giovane età, etnia pashtun, ben conosciuto dai talebani del villaggio in quanto frequentava la locale scuola coranica, proveniente da una regione già sotto controllo talebano al momento dell'espatrio, membro di una famiglia già vessata dai talebani – sarebbe idoneo a sostanziare l'appartenenza, nel contesto afgano, ad un profilo di rischio di particolare gravità e rilevanza giusta l'art. 3 LAsi. Il ricorrente ha infine sostenuto che la sua fuga dall'Afghanistan per sottrarsi al reclutamento costituirebbe agli occhi dei talebani un'espressione (almeno implicita) di manifesta contrarietà alla loro

ideologia e condurrebbe inevitabilmente a persecuzioni in caso di ritorno in patria.

E. 6.3

Con risposta del 30 dicembre 2021 (doc. TAF 6) la SEM, in via preliminare, ha postulato l'irricevibilità del ricorso poiché – in violazione dell'art. 33a cpv. 1 PA che prevede l'obbligo di svolgere il procedimento in una delle quattro lingue nazionali – esso contiene ampie citazioni in lingua inglese. L'autorità inferiore ha in primo luogo evidenziato che, dalla presa del potere da parte dei talebani nell'agosto 2021, l'Afghanistan si trova in una fase di transizione, precisando che – contrariamente a quanto constatato per alcune categorie di popolazione afgana – non sono documentate azioni da parte di quest'ultimi contro persone precedentemente renitenti al reclutamento. I cambiamenti intervenuti in Afghanistan non permettono quindi di ritenere che l'insorgente, a causa del suo espatrio, sarebbe esposto molto probabilmente e in un prossimo futuro a delle misure di persecuzione determinanti in materia d'asilo in caso di ritorno nel suo paese. A mente dell'autorità inferiore infine pure il riferimento alla sentenza del TAF E-5072/2018 non permetterebbe di modificarne le conclusioni quo assensenza di motivi determinanti in materia d'asilo. Da una parte non si tratta di

D-4357/2021 Pagina 9 una sentenza di principio o di riferimento. Dall'altra, al momento dei reclutamenti forzati a cui si riferisce l'insorgente i talebani costituivano un gruppo non governativo, per cui la differente costellazione della presente fattispecie (talebani al potere) non permette di giungere per analogia alla medesima conclusione.

E. 6.4

Mediante i successivi scambi di scritti (ricorrente: replica del 12 gennaio 2022 [doc. TAF. 8], osservazioni dell'8 marzo 2022 [doc. TAF 12] e 21 giugno 2022 [doc. TAF 20]; SEM: duplica del 9 gennaio 2022 [doc. TAF

E. 7.1

Preliminarmente va rilevato che con presa di posizione del 21 giugno 2022 (doc. TAF 20) il ricorrente contesta la tempestività delle osservazioni della SEM del 16 maggio 2022, notificate al TAF il 20 maggio seguente. L'autorità inferiore avrebbe dovuto pronunciarsi entro il 1° aprile 2022 (doc. TAF 13), termine prorogato poi a due riprese, da ultimo fino al 16 maggio 2022 (doc. TAF 15 e 17). La questione di sapere se le osservazioni del 16 maggio 2022 siano state trasmesse il giorno stesso e notificate solo 4 giorni più tardi (quindi tempestive) o meno può restare indecisa per i motivi esposti di seguito.

E. 7.2

Giusta l'art. 32 cpv. 1 PA prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni prodotte dalla parte in tempo utile. Secondo il capoverso 2 essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrano decisive. Nonostante la formulazione in termini potestativi ("Kann-Formulierung") la dottrina dominante, a cui fa riferimento anche il Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_286/2009 del 13 gennaio 2010 consid. 4.2 segg.), ritiene che vi sia un obbligo e non solo la possibilità di prendere in considerazione allegazioni tardive delle parti qualora appaiano decisive (Auer/Müller/Schindler, VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2019, ad. art. 32, par. 8 segg. e riferimenti ivi citati; cfr. anche sentenze del TAF C-61/2019 del 5 giugno 2020 consid. 5.3 e A-4363/2014 del 4 agosto 2016 consid. 5.2 e riferimenti citati).

E. 7.3

In concreto in sede di osservazioni la SEM, basandosi sulla documentazione agli atti e tenuto conto delle argomentazioni dell'insorgente, ha proceduto ad una valutazione dettagliata della fattispecie. Ne consegue che alla luce di quanto sopra esposto questa Corte terrà conto delle allegazioni addotte nelle osservazioni del 16 maggio 2022 in quanto le riterrà rilevanti e decisive, anche in virtù del principio dell'accertamento d'ufficio dei fatti e dell'applicazione d'ufficio del diritto (consid. 5, in particolare in fine; cfr. anche sentenza del TAF C-5896/2020 del 3 marzo 2022 consid. 5 e rif. citato).

E. 8.1

Dal canto suo con risposta del 30 dicembre 2021 la SEM ha rilevato che il ricorso contiene ampie citazioni in lingua inglese e postulato la sua irricevibilità per violazione dell'art. 33a cpv. 1 PA che prescrive l'utilizzo di una delle quattro lingue ufficiali nei procedimenti di ricorso (doc. TAF 6).

E. 8.2

Come rettamente indicato dall'insorgente con replica del 12 gennaio 2022 (doc. TAF 8), la prevalenza dell'inglese nella redazione di rapporti e studi di rilievo ne rende di fatto inevitabile l'uso in materia d'asilo. Peraltro, nella fattispecie - in applicazione dell'art. 33a cpv. 4 PA - il Tribunale rinuncia ad ordinare una traduzione delle citazioni in lingua inglese contenute nel gravame siccome le censure ricorsuali risultano chiare (cfr. sentenza del Tribunale E-6024/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 1.2).

E. 9.1

Nel merito in primo luogo questa Corte ritiene verosimili le dichiarazioni, per lo più sostanziate e coerenti, dell'insorgente rispetto alla sua minore età, al suo luogo d'origine, alla sua appartenenza all'etnia pashtun, come pure al fatto che al momento del suo espatrio i talebani controllavano già la provincia in cui viveva. Queste evenienze non vengono d'altronde messe in discussione neppure dalla SEM nel provvedimento impugnato.

E. 9.2

Con riferimento ai considerandi seguenti, la questione se l'insorgente al momento dell'espatrio fosse minacciato di subire gravi pregiudizi da parte dei talebani sulla base di un motivo rilevante in materia d'asilo può tuttavia restare indecisa per carenza di attualità. Per il resto va rammentato, come precisato dalla SEM, che la sentenza E-5072/2018 del 17 dicembre 2020 a cui rinvia il ricorrente non costituisce né una sentenza di principio né di riferimento. In questo contesto si rinvia ad altre sentenze in cui non è ravvisabile un approccio discriminatorio in relazione ai reclutamenti forzati (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-4334/2021 del 21 dicembre 2022 consid. 7.2 con riferimenti; E-4756/2022 del 1° novembre 2022 consid. 5.4 con riferimenti; D-72/2022 del 12 settembre 2022 consid. 5.4; D-2116/2022 del 5 settembre 2022 consid. 7.4; E-2456/2018 del 26 giugno 2020 e rif. ivi citati).

E. 9.2.1

Nel caso in esame giova in primo luogo evidenziare come il timore di A. _____ di essere reclutato dai talebani, appariva del tutto ipotetico già al momento del suo espatrio (2016) e questo sebbene quest'ultimi controllassero già la provincia di F. _____. Arruolamenti da parte dei talebani prima della loro ascesa al potere come quelli descritti dal ricorrente perseguivano all'epoca lo scopo di aumentare la forza militare al fine di conquistare il potere. Diversi rapporti indicano che i talebani cercavano di arruolare prevalentemente

giovani di etnia pashtun provenienti dalle zone rurali facendo pressione sulle loro famiglie con lo scopo di ottenere una loro adesione volontaria (cfr. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Afghanistan: Unaccompanied children, aprile 2021, pag. 44 e segg., <<https://www.ecoi.net/en/file/local/2050110/Afghanistan-unaccompanied-+-children-CPIN-v2.0%28Archived%29.pdf>> e riferimenti ivi citati, consultato il 1° febbraio 2023). Il ricorrente ha tuttavia dichiarato di avere unicamente osservato tale pratica che, a suo dire, aveva toccato un cugino (D 7.02 verbale 1; D 30 e D 32 verbale 2). Non risulta inoltre dalle sue allegazioni, che dopo la sua partenza, i talebani abbiano agito con tale scopo nei suoi confronti, malgrado la presenza dei suoi famigliari in loco (D 3.01 verbale 1; D 19-21 verbale 2). Il suo timore di essere reclutato coattivamente dai predetti non risulta quindi, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, fondato su alcun elemento sostanziato e concreto, ciò che indica l'assenza di un rischio di persecuzione persistente, rilevante ai sensi dell'asilo e mirato nei suoi confronti.

E. 9.2.2

È stato inoltre constatato che, attualmente, con l'ascesa al potere i talebani non devono più ricorrere ad arruolamenti coatti, specialmente di minorenni. Recenti rapporti relativi alla situazione attuale vigente in Afghanistan non fanno più riferimento a sistematici arruolamenti forzati, evidenziando altresì che i talebani si concentrano piuttosto sul reclutamento di ex membri delle forze di sicurezza (cfr. UK Home Office, Afghanistan: Fear of the Taliban, febbraio 2022, par. 6.11, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2068081/AFG_CPIN_Fear_of_the_Taliban.pdf, consultato il 1° febbraio 2023; cfr. UN Security Council, Thirteenth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2611 concerning the Taliban and other associated individuals and entities constituting a threat to the peace stability and security of Afghanistan, maggio 2022 par. 35, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2073803/N2233377.pdf>, consultato il 1° febbraio 2023). Invero lo stato attuale delle informazioni relative alla strategia di reclutamento non è esaustivo e si può pertanto partire dal principio che non tutti gli episodi di violazione dei diritti umani siano stati comunicati. Ad ogni modo, sulla scorta delle informazioni attualmente a disposizione non si può più legittimamente parlare di un sistematico reclutamento forzato da parte dei talebani, come palesemente avveniva prima della loro ascesa al potere. Non si può quindi concludere in favore di un'elevata probabilità che il ricorrente possa essere oggetto di un possibile reclutamento futuro (cfr. sentenza del TAF D-3480/2021 del 10 agosto 2022 consid. 5.3.1).

E. 9.2.3

Dagli atti di causa non emergono inoltre indizi per cui l'insorgente si trovi attualmente nel mirino dei talebani e possa per questo motivo essere punito in caso di un (ipotetico) ritorno in patria. Innanzitutto il ricorrente non presenta un particolare profilo di rischio. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore politico o religioso. Il richiedente non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione della sua famiglia, di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani. In primo luogo, come già evidenziato, i tentativi di arruolamento non erano specificatamente e direttamente mirati all'insorgente. I talebani si erano infatti rivolti a tutti i giovani del villaggio di origine (D 7.02 verbale 1; D 30 e 32 verbale 2). Da un lato, in fase di audizione A._____ ha sì indicato che la sua famiglia allargata avrebbe già avuto problemi con i talebani. In

particolare, un cugino sarebbe stato costretto a partecipare alla Jihad (D 32 verbale 2), e gli stessi esigevano la consegna gratuita di carte telefoniche e cibo presso il negozio di proprietà di due zii e della famiglia del richiedente (D 7.01 verbale 1; D 38 verbale 2). Dall'altro, eccezion fatta per la richiesta di carte telefoniche, il ricorrente non ha sostenuto di avere avuto personalmente problemi con i talebani (D 38 verbale 2). Lo stesso vale per la sua famiglia in senso stretto. Il comportamento di questi ultimi nei confronti dell'insorgente e della sua famiglia non denota pertanto un particolare interesse nei loro confronti. Per quanto attiene poi il prelievo della zakat e le altre richieste economiche o materiali dei talebani l'insorgente ha precisato che le stesse erano formulate a tutti i membri del villaggio (D 7.02 verbale 1; D 29 e D 36 verbale 2). Egli ha infine precisato di non essere mai stato personalmente oggetto degli ulteriori obblighi (segnatamente partecipazione alla preghiera e perquisizioni) imposti dai talebani alla popolazione del villaggio (D 30 e D 32-33 verbale 2).

E. 9.3

Visto quanto precede, dalla valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente emerge che non è verosimile l'esistenza di un fondato timore di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di rientro nel suo paese d'origine. Il rifiuto di riconoscere lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo risultano pertanto fondati e vanno confermati. Infine, alla luce di tutto quanto sopra esposto, un rinvio all'autorità inferiore per nuovo esame delle allegazioni e complemento istruttorio non si giustifica. La richiesta in questo senso formulata dal ricorrente a titolo subordinato va pertanto respinta.

E. 10

Ne discende che, il ricorso, volto al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 11.1

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 11.2

L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).

Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 11.3

Nella decisione impugnata la SEM ha però ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento verso il paese d'origine o di provenienza o verso un paese terzo non attualmente ragionevolmente esigibile e pronunciato l'ammissione provvisoria in Svizzera del ricorrente. In ragione del carattere alternativo delle condizioni dell'allontanamento previste all'art. 83 LStrI (RS 142.20) questo Tribunale si esime dall'analisi di altri fattori (possibilità e ammissibilità) che potrebbero ostacolare l'esecuzione del rinvio (cfr. DTAF 2011/7 consid. 8 e rif. ivi citati; DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 11.4

In virtù di quanto sopra, l'ammissione provvisoria in Svizzera riconosciuta al ricorrente dalla SEM va confermata.

D-4357/2021 Pagina 14

E. 12

Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d'apprezzamento né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

In quanto infondato il ricorso va dunque respinto.

E. 13.1

Visto che con decisione incidentale del 4 ottobre 2021 (doc. TAF 3) il ricorrente è stato messo a beneficio dell'assistenza giudiziaria ed è tutt'ora indigente, non si prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13.2

Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA, in combinazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 a contrario del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-4357/2021 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.